XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione	
permanente. Testo unificato C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli,	
C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C.	
4441 Vargiu e C. 4483 Rondini	268
ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	271
ALLEGATO 2 (Emendamento 8.10 del Relatore)	274
ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)	275

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

Testo unificato C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C. 4441 Vargiu e C. 4483 Rondini.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 giugno 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, in data 14 giugno 2017, la proposta di legge C. 4483, d'iniziativa dei deputati Rondini ed altri, recante dispo-

sizioni per favorire la partecipazione attiva dei cittadini anziani alle attività di pubblica utilità. Avverte che, poiché la predetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle altre proposte in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Dopo aver ricordato che alle ore 12 di lunedì 19 giugno 2017 è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti, avverte che sono state presentate 11 proposte emendative (vedi allegato 1).

Avverte, altresì, che il relatore ha presentato l'emendamento 8.10 (vedi allegato 2). Al riguardo, fa presente che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti potrebbe essere fissato alle ore 17 della giornata odierna, a meno che i gruppi non rinuncino a tale facoltà.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Patriarca, per l'illustrazione del nuovo emendamento presentato e per l'espressione dei pareri sulle suddette proposte emendative.

Edoardo PATRIARCA (PD), relatore, precisa che l'emendamento 8.10 ha pre-

valentemente natura tecnica in quanto è volto a specificare meglio la parte del provvedimento concernente la copertura finanziaria, diminuendo al contempo la dotazione per il 2017, considerato che allo stato residuano meno di sei mesi. Auspica, pertanto, che i gruppi rinuncino al termine per la presentazione di subemendamenti, in modo da poter concludere la votazione degli emendamenti nella seduta odierna.

Passando all'espressione del parere proposte emendative. restanti esprime parere contrario sugli emendamenti Rondini 3.1 e 3.2, in quanto propongono un'impostazione alternativa rispetto al testo unificato adottato. Esprime, poi, parere favorevole sugli emendamenti Fossati 4.4 e Murer 4.5, nonché sull'emendamento Fossati 4.6, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato 3). Esprime parere contrario sugli emendamenti Lorefice 4.1 e Silvia Giordano 4.2 e 4.3, ritenendo non opportuno esplicitare il divieto di applicare in maniera distorsiva le disposizioni recate del provvedimento in oggetto, ritenendo sufficiente quanto previsto dall'attuale normativa volta a contrastare il lavoro irregolare.

Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Nicchi 6.1, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato 3), e sugli emendamenti Fossati 7.1 e Murer 8.1. Raccomanda, quindi, l'approvazione del proprio emendamento 8.10.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello del relatore su tutte le proposte emendative e parere favorevole sull'emendamento 8.10 del relatore.

Silvia GIORDANO (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, segnala che le proposte emendative di cui è firmataria non riguardano in alcun modo il lavoro irregolare ma servono a riproporre le preoccupazioni già espresse in sede di Comitato ristretto circa la possibilità che alcune associazioni utilizzino le disposi-

zioni del provvedimento in esame per sostituire personale specializzato con anziani che prestano la propria attività a titolo gratuito.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), nel segnalare che gli anziani disponibili a prestare gratuitamente la loro opera rappresentano un orizzonte sociale variegato, invita ad adottare un approccio flessibile, che tenga conto delle diverse esigenze.

Donata LENZI (PD), in relazione alle preoccupazioni espresse dalla deputata Silvia Giordano, osserva che il quadro di riferimento per verificare il contrasto a pratiche elusive da parte di associazioni è rappresentato dal decreto legislativo recante il Codice del Terzo settore, in corso di pubblicazione.

Nel ricordare che l'iscrizione all'apposito Registro è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si relazionano con il settore pubblico, segnala che nel seguito dell'*iter* del provvedimento sarà possibile inserire nel testo un riferimento specifico alla normativa contenuta nel predetto Codice.

Mario MARAZZITI, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Rondini 3.1 e 3.2: s'intende che vi abbia rinunciato.

Maria AMATO (PD) sottoscrive l'emendamento Fossati 4.4.

La Commissione approva l'emendamento Fossati 4.4, fatto proprio dalla deputata Amato (vedi allegato 3).

Ezio Primo CASATI (PD) sottoscrive l'emendamento Murer 4.5.

La Commissione approva l'emendamento Murer 4.5, fatto proprio dal deputato Casati (*vedi allegato 3*).

Maria AMATO (PD) sottoscrive l'emendamento Fossati 4.6 e accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Fossati 4.6 (*Nuova formulazione*), fatto proprio dalla deputata Amato e da lei riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvia GIORDANO (M5S), in relazione a quanto affermato dalla deputata Lenzi, rileva che nel corso dell'esame di altri provvedimenti, a partire da quello sulle disposizioni anticipate di trattamento, si è ritenuto opportuno ribadire in maniera esplicita quanto già previsto dalla normativa vigente. Invita, quindi, a riconsiderare il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo in relazione agli emendamenti Lorefice 4.1 e Silvia Giordano 4.2 e 4.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lorefice 4.1 e Silvia Giordano 4.2 e 4.3.

Maria AMATO (PD) sottoscrive l'emendamento Nicchi 6.1 e lo riformula nei termini indicati dal relatore in fase di espressione dei pareri.

La Commissione approva l'emendamento Nicchi 6.1 (*Nuova formulazione*), fatto proprio dalla deputata Amato e da lei riformulato (*vedi allegato 3*).

Elena CARNEVALI (PD) sottoscrive l'emendamento Fossati 7.1.

La Commissione approva l'emendamento Fossati 7.1, fatto proprio dalla deputata Carnevali (*vedi allegato 3*).

Vittoria D'INCECCO (PD) sottoscrive l'emendamento Murer 8.1.

La Commissione approva, l'emendamento Murer 8.1, fatto proprio dalla deputata D'Incecco (vedi allegato 3).

Mario MARAZZITI, presidente, nel prendere atto che i rappresentanti dei gruppi hanno rinunciato alla presentazione di subemendamenti, pone in votazione l'emendamento 8.10 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 8.10 del relatore (vedi allegato 3).

Mario MARAZZITI, presidente, avverte che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, il testo unificato delle proposte di legge C. 104 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C. 4441 Vargiu e C. 4483 Rondini.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 3.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 3.

(Piano straordinario per la partecipazione attiva dei cittadini anziani alle attività di pubblica utilità).

- 1. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la partecipazione attiva dei cittadini anziani alle attività di pubblica utilità è istituito un fondo denominato « Partecipazione attiva dei cittadini anziani », presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui dotazione è pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.
- 2. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano

un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini anziani.

3. Il piano straordinario di cui al comma 2 deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico per le amministrazioni locali che valorizzano l'impegno dei cittadini anziani in attività sociali di pubblica utilità.

ART. 3-bis.

(Contratto).

- 1. Lo svolgimento di lavori di utilità sociale da parte dei cittadini anziani avviene mediante stipulazione di un contratto di collaborazione privato e non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
- 2. Il contratto, tenuto conto delle capacità e delle competenze dei cittadini anziani, regolamenta con specifiche norme la prestazione, le modalità di svolgimento, il compenso, la durata e il diritto di recesso.

ART. 3-ter.

(Compensi).

1. I compensi per lo svolgimento dei lavori di utilità sociale devono essere adeguati all'attività svolta e sono corrisposti in modo forfettario, anche mediante la concessione di buoni pasto, e opportunamente concordati tra le parti interessate.

- 2. Le amministrazioni comunali possono altresì concordare con le parti interessate l'istituzione di un sistema di valorizzazione delle attività svolte attraverso la concessione di punti che, una volta accumulati, possono essere tradotti in benefici concreti per l'accesso prioritario e gratuito a determinati servizi pubblici comunali, quali nidi e assistenza diurna per persone non autosufficienti, abbonamenti per i trasporti pubblici locali e per le palestre, nonché per l'accesso a manifestazioni e spettacoli, ovvero in forme similari.
- 3. Il punteggio accumulato dal cittadino anziano può essere trasferito ai propri familiari.
- 4. L'amministrazione comunale, con proprio regolamento, disciplina le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
- 5. I compensi di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini fiscali e contributivi.

3. 1. Rondini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le amministrazioni comunali possono concordare con le parti interessate l'istituzione di un sistema di valorizzazione delle attività svolte attraverso la concessione di punti che, una volta accumulati, possono essere tradotti in benefici concreti per l'accesso prioritario e gratuito a determinati servizi pubblici comunali, quali nidi e assistenza diurna per persone non autosufficienti, abbonamenti per i trasporti pubblici locali e per le palestre, nonché per l'accesso a manifestazioni e spettacoli, ovvero in forme similari.

2-ter. Il punteggio accumulato dal cittadino anziano può essere trasferito ai propri familiari.

2-quater. L'amministrazione comunale, con proprio regolamento, disciplina le mo-

dalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

3. 2. Rondini.

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: e accompagnamento fino a: solitudine con le seguenti: , accompagnamento e sostegno nei confronti di persone che si trovino in stato di necessità, anche temporanea,.

4. 4. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , valorizzazione delle capacità e delle competenze delle persone anziane.

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis. valorizzazione delle capacità, delle competenze e dei saperi delle persone anziane.

4. 5. Murer, Nicchi, Fossati, Fontanelli.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: promozione di eventi con le seguenti: promozione e organizzazione di eventi.

4. 6. Fossati, Murer, Fontanelli, Nicchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il coinvolgimento delle persone anziane nelle attività elencate al comma precedente non può in ogni caso essere sostitutivo di attività per il cui esercizio è richiesta una formazione, una competenza o un'abilitazione specifica e non può essere sostitutivo di un servizio che deve essere garantito dall'organico già previsto per tali attività. È fatto divieto di utilizzare le persone anziane al di fuori delle finalità previste dalla presente legge e come pra-

tica elusiva degli obblighi vigenti in materia di lavoro e d'impiego.

4. 1. Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni, Dall'Osso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il coinvolgimento delle persone anziane nelle attività elencate al comma precedente non può in ogni caso costituire una pratica elusiva degli obblighi vigenti in materia di lavoro e d'impiego.

4. 2. Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Grillo, Colonnese, Nesci, Baroni, Dall'Osso.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

1-bis. È fatto divieto di utilizzare le persone anziane al di fuori delle finalità previste dalla presente legge o come pratica elusiva degli obblighi vigenti in materia di lavoro e d'impiego.

4. 3. Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Grillo, Colonnese, Nesci, Baroni, Dall'Osso.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: lungo tutto l'arco della vita, aggiungere le seguenti: i progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e della conoscenza informatica e delle nuove tecnologie, le iniziative e gli strumenti di approfondimento culturale e artistico, le attività ludiche e fisiche,.

6. 1. Nicchi, Murer, Fossati, Fontanelli.

ART. 7.

Al comma 2, dopo le parole: Ministero della salute, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,.

7. 1. Fossati, Murer, Fontanelli, Nicchi.

ART. 8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

8. 1. Murer, Fossati, Fontanelli, Nicchi.

ALLEGATO 2

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C. 4441 Vargiu e C. 4483 Rondini.

EMENDAMENTO 8.10 DEL RELATORE

ART. 8.

Al comma 2, sostituire le parole: annua pari a 25 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2017-2019 con le seguenti: pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

b) sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. 10. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C. 4441 Vargiu e C. 4483 Rondini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: e accompagnamento fino a: solitudine con le seguenti: , accompagnamento e sostegno nei confronti di persone che si trovino in stato di necessità, anche temporanea,.

4. 4. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Amato.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , valorizzazione delle capacità e delle competenze delle persone anziane.

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) valorizzazione delle capacità, delle competenze e dei saperi delle persone anziane.

4. 5. Murer, Nicchi, Fossati, Fontanelli, Casati.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e di attività sportive dilettantistiche.

4. 6. (Nuova formulazione) Fossati, Murer, Fontanelli, Nicchi, Amato.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: lungo tutto l'arco della vita, aggiungere le seguenti: anche attraverso progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione,.

6. 1. (*Nuova formulazione*) Nicchi, Murer, Fossati, Fontanelli, Amato.

ART. 7.

Al comma 2, dopo le parole: Ministero della salute, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,.

7. 1. Fossati, Murer, Fontanelli, Nicchi, Carnevali.

ART. 8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

8. 1. Murer, Fossati, Fontanelli, Nicchi, D'Incecco.

Al comma 2, sostituire le parole: annua pari a 25 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2017-2019 con le seguenti: pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 8. 10. Il Relatore.

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

b) sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9. (Clausola di invarianza finanziaria) – 1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.